

Allegato "E" al n. 11913/8056 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata

Associazione Ciceri Losi

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lecco (LC).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA'

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo la promozione culturale - politica dei valori della sinistra italiana ed europea.

Rientrano nello scopo:

- * la piena diffusione dei principi fondanti della Costituzione italiana;
- * la promozione della dignità di ogni persona e la tutela dei suoi diritti umani inalienabili, favorendone il benessere e la solidarietà sociale e interpersonale, in armonia con l'ambiente e altre forme di vita;
- * l'antifascismo.

A tal fine organizza convegni, seminari, tavole rotonde e ogni altra forma di incontro e di discussione e ogni altra attività, ivi compresa la pubblicazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di libri o periodici.

Lo scopo della promozione culturale - politica dei valori della sinistra italiana ed europea è indisponibile e non può essere soppresso.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ASSOCIATI

ART. 4 - ASSOCIATI

Sono associati le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, gli Enti o le Istituzioni che si riconoscono nello scopo indicato all'Art. 2.

Gli associati persone giuridiche, le associazioni, Enti o Istituzioni designano all'atto dell'adesione un loro rappresentante per i rapporti con l'Associazione.

L'Associazione dovrà tenere presso la propria sede, anche in formato digitale, il libro degli associati che farà piena ed esclusiva prova della qualifica di associato.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono degli stessi diritti, in particolare del diritto di voto in Assemblea e di elettorato attivo e passivo.

Il diritto di voto è esercitato secondo il principio capitarario: una testa un voto.

Gli associati hanno il dovere di rispettare lo statuto e i regolamenti interni e di versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

La richiesta scritta di ammissione di un nuovo associato - nella quale, oltre alle proprie generalità, dichiara di riconoscersi nello scopo dell'Associazione e di accettare i contenuti del presente statuto, di

obbligarsi a osservarne le disposizioni e di osservare altresì le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione - è rivolta al Consiglio Direttivo che di norma decide entro 30 (trenta) giorni.

ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è fissata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

La quota associativa deve essere uguale per tutti gli associati e non è trasferibile né rivalutabile e rimborsabile.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, in regola con il versamento della quota annuale, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati che recedono o sono esclusi o comunque cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - ATTIVITA' DEGLI ASSOCIATI

L'attività che gli associati, diversi dagli eventuali dipendenti dell'Associazione, prestano a favore dell'Associazione è volontaria e gratuita.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato viene meno per recesso, per mancato versamento della quota associativa o per esclusione deliberata dall'Assemblea in relazione a gravi inadempimenti degli obblighi gravanti sugli associati e lesivi dello scopo dell'Associazione su relazione motivata del Collegio dei Proviviri, se nominato.

FONDO COMUNE

ART. 10 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE (FONDO COMUNE)

Il patrimonio dell'Associazione, inteso come fondo comune ai sensi dell'articolo 37 Codice Civile, costituisce una struttura finanziaria autonoma e separata dalle entrate correnti.

Esso è composto da:

1. i beni immobili della Fondazione Ciceri - Losi trasformata;
2. i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione acquistati a titolo di investimento o ricevuti tramite donazione o lascito testamentario aventi espressa destinazione patrimoniale.

ART. 11 - GESTIONE FINANZIARIA ED ECCEDENZE CORRENTI

L'Associazione gestisce le proprie risorse finanziarie distinguendo le attività correnti dalla tutela del patrimonio.

Le entrate correnti sono costituite da:

1. le quote associative annuali;
2. i corrispettivi per le attività istituzionali;
3. contributi ordinari e sponsorizzazioni.

Le spese correnti sono costituite da:

1. i costi di gestione;
2. utenze e spese necessarie allo svolgimento delle attività dell'esercizio per il perseguimento dello scopo associativo.

L'eventuale eccedenza attiva risultante dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti al termine dell'esercizio (avanzo di gestione) non può in nessun caso essere distribuita tra gli associati.

ART. 12 - DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE E INCREMENTO

DEL PATRIMONIO

Il rendiconto economico-finanziario annuale deve evidenziare separatamente il risultato della gestione corrente e la consistenza del patrimonio.

L'Assemblea degli associati, in sede di approvazione del rendiconto annuale, può deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione disponendo che una quota venga destinata a incremento del patrimonio stabile (Fondo Comune), con divieto di utilizzo per la copertura delle spese correnti dei successivi esercizi se non autorizzati dall'Assemblea. La restante parte dell'avanzo viene accantonata in un fondo di riserva corrente a disposizione del Consiglio Direttivo per le attività dell'anno successivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri, se nominato.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario. Approva le linee generali del programma, delibera sulle modifiche dello statuto e nomina i componenti degli altri organi sociali.

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o telefax o altro mezzo - anche elettronico - che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione nello stesso termine presso la sede legale dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della data, del luogo e dell'ora dell'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione purchè nell'ambito della Provincia di Lecco.

L'Assemblea di seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; è pertanto necessario che:

* sia consentito al Presidente dell'Assemblea - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica - se redatta - la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno
- * vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità audio/video con le quali gli aventi diritto potranno intervenire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo o dalla persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Competenze dell'assemblea

L'Assemblea delibera, in sede ordinaria, su:

- * bilancio e relazione del Consiglio Direttivo;
- * ammontare delle quote associative;
- * direttive generali relative all'attività dell'Associazione;
- * nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- * nomina del Collegio dei Probiviri;
- * tutto quant'altro a essa demandato per legge o per statuto;
- * acquisti e dismissioni riguardanti il patrimonio immobiliare.

L'Assemblea delibera, in sede straordinaria, su:

- * modifiche statutarie;
- * trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- * scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- * nomina di uno o più liquidatori;
- * devoluzione del patrimonio.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo l'Assemblea, in sede straordinaria, delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega).

Per le decisioni riguardanti lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea, in sede straordinaria, delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro (in proprio o per delega).

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, non appena costituito, designa al proprio interno il Presidente, se non nominato dall'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o anche su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

ART. 16 ~ PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo fissando l'Ordine del Giorno.

Il Presidente resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

ART. 17 ~ COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da n. 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea ed è investito dei poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Associazione, in particolare sulla osservanza dello statuto e sulle decisioni inerenti il patrimonio.

I suoi componenti potranno attivarsi di propria iniziativa e/o su richiesta degli associati.

ART. 18 ~ RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E PRINCIPIO DI COMPETENZA

Il Consiglio Direttivo provvede alla puntuale gestione finanziaria e alla tenuta delle scritture contabili e del patrimonio in ottemperanza alle vigenti norme di legge.

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione tra gli associati.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 ~ SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati ai sensi dell'Art. 14 con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati stessi, come in precedenza indicato.

Deliberato lo scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione avente scopi di pubblica utilità, salvo

diversa destinazione imposta per legge.

ART. 20 ~ NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti leggi in materia di enti di tipo associativo.

F.to: Alfredo Marelli

F.to: Andrea Sala (L.S.)